Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 15 settembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1967, n. **799.**

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellagione è consentito fino al 31 marzo 1969.

Il rilascio di nuove licenze di uccellagione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche ».

Art. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — La caccia alla selvaggina è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre;

e) la caccia è consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione è consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis*:

« Art. 12-*bis*. — Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 ».

Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, *sono aggiunte le seguenti lettere*:

n) le reti sussidiarie o « passate » nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore.

Art. 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera *i*) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera *g*). Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera *i*) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera *g*).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000 ».

Art. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona ».

Art. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. — La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione « articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia » e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

Art. 10.

L'art. 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Art. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 36. — E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventare è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*:

« Art. 41-*bis*. — E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 ».

Art. 13.

I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

Art. 14.

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 44. — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più Provincie, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonchè le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai tre anni nè superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonchè gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia ».

Art. 16.

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è così modificato :

Il secondo comma, primo alinea, è così sostituito: « Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti: »;

il terzo e quarto comma sono così sostituiti:

« Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto ».

« In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, può comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».

L'ultimo comma è così sostituito: « Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato ».

Art. 17.

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 51. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purchè la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

Art. 18.

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 52. — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della Provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale — ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare — provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta « zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia » apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».

Art. 19.

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole « ed hanno la durata di anni tre » sono così sostituite: « ad hanno la durata di anni sei ».

Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente: « Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Art. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente :

« Art. 55. — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva ».

Art. 21.

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 59. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 nè superiore a 3.000.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

Art. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Fermi i limiti di cui all'articolo 59 più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

Art. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 61. — La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più Province, la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della cacia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio ».

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è soppresso.

Art. 26.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

Art. 27.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 67. — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-*bis* fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di

caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse ».

Art. 28.

Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 67-*bis*:

« Art. 67-*bis*. — Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

Art. 30.

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

Art. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 77. — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonchè nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Art. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

Art. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Art. 82. — Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualità di presidente del Comitato;

b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della Provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

l) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura.

I membri di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *e*).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di Cassa è affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

Art. 34.

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 85. — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

Art. 35.

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 86. — Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso ».

Art. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 88. — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Art. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 90. — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Art. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 91. — Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Art. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 92. — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;

b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia:

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

Art. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Art. 93. — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 42.

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 2.000 — nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi — dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Art. 44.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Art. 45.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Art. 46.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 47.

I poteri e le facoltà in materia di caccia, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai presidenti delle Giunte provinciali, sono attribuiti ai presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 48.

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 2 agosto 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — TAVIANI — PRETI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 361, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il triennio dal 27 gennaio 1965 al 26 gennaio 1968;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Consiglio di amministrazione, del prof. Paolo Albertario, già direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in quanto destinato ad altro incarico; del dott. Benedetto Bernardinetti, esperto, in quanto dimissionario a seguito del passaggio ad altro incarico; del prof. Celestino Arena, esperto, in quanto deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i signori:

dott. Luigi Lintas, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. Paolo Albertario;

dott. Alvaro Perfetti, esperto, in sostituzione del dott. Benedetto Bernardinetti, il quale cessa di far parte del predetto Consiglio;

comm. Filippo Gazzerro, esperto, in sostituzione del prof. Celestino Arena.

I suindicati componenti restano in carica fino alla scadenza dei poteri del Consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1967
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 350

(9589)

DECRETO MINISTERALE 8 aprile 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Bell Ville (Argentina) e istituzione in Leones (Argentina) di una Agenzia consolare di 2ª categoria, ambedue alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Cordoba (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare di 2ª categoria in Bell Ville (Argentina), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Cordoba è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Leones (Argentina) una Agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Cordoba.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 258, *foglio n.* 147

(9343)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Agropoli (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Agropoli (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Salerno;

Esaminate le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dell'Amministrazione comunale di Agropoli, e dei signori Nicola di Marco, Gallo Nicola, Coppola Francesco e Gallo Stefano, Passaro Angelo, Magnus Wm. Nanson, Di Sergio Francesco, Caruccio Enerino, Antelmi Pietro, D'Agosto Teresa, Spada Maria, Mainenti Michele, Cervo Giuseppe, De Marco Gennaro, De Marco Agata, D'Alessandro Germano, Apone Maria Carmela, Sarnicola Emma, Maria Lancini, Gina Lancini, Sarnicola Gaetano e Francesco, Piero Casati, Cirillo Gigina, Senatore Raffaele, Montone Dario, De Marco Giuseppe, Elio Roncallo, Conconi Aldo, Giovanna Salmini, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, prospicente il mare e particolarmente ricca di formazioni collinari, di formazioni geologiche naturali, quali lo scoglio di Trentova, di alti costoni, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, costituiti dalle strade che si svolgono nella località, e inoltre forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Agropoli (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Mare Tirreno, confine comunale, strada ferrata fino alla Stazione ferroviaria di Ogliastro, in linea retta, per la via più breve, alla quota di livello 200, tratturo che conduce alla strada ferrata, e alla strada provinciale per S. Cosma fino alla comunale che raccorda la strada statale 267, escludendo il rione S. Felice; bivio strada statale 267 con la strada comunale che porta al ponte sul Testene, in linea d'aria da questo bivio alla stradetta comunale che dalla strada provinciale per Santa Maria conduce alle « Case due Torri » e lungo il crinale collinare si perviene al confine comunale con Castellabate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Agropoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 agosto 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

p. *Il ministro per la marina mercantile*
MARTINEZ

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno

Verbale n. 24 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 3 marzo, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

4) AGROPOLI Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, all'esame del quarto punto all'ordine del giorno con l'intervento del sindaco del comune di Agropoli.

Il Soprintendente ai monumenti dopo aver riferito sulla necessità di assicurare una adeguata tutela alle zone del territorio comunale di Agropoli, particolarmente ricche di valori estetici, tradizionali e panoramici, precisa, unitamente al presidente, il contenuto e la estensione dei vincoli da imporre. La Commissione, dopo ampia ed esauriente discussione;

conciliato per quanto possibile l'interesse pubblico con l'interesse privato sia in quanto il vincolo viene imposto soltanto su parte del territorio comunale, sia in quanto esso non importerà divieto assoluto di costruzioni e, quindi accrescerà il valore delle località interessate;

tenuto particolarmente presente che nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estico e tradizionale e la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista di belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre;

tenuto anche conto di alcune proposte illustrate dal sindaco, ad unanimità;

Delibera:

di proporre l'imposizione dei vincoli di insieme ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone del territorio comunale di Agropoli comprese nel seguente perimetro: Mare Tirreno, strada ferrata fino alla stazione ferroviaria di Ogliastro, in linea retta, per la via più breve, alla quota di livello 200, tratturo che conduce alla strada ferrata, e alla strada provinciale per San Cosma fino alla comunale che raccorda la strada statale n. 267, *escludendo il rione* San Felice; bivio strada statale n. 267 con la strada comunale che porta al ponte sul Testene, in linea d'aria da questo bivio alla stradetta comunale che dalla strada provinciale per Santa Maria conduce alle «Case due Torri» e lungo il crinale collinare si perviene al confine comunale con Castellabate.

Dette zone risultano rappresentate nella planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

Motivazione:

«Zone di territorio comunale prospicienti il litorale tirrenico, particolarmente ricche di formazioni collinari, di formazioni geologiche naturali quali lo scoglio di Trentova, di alti costoni, di complessi architettonici tipici di particolare valore estetico tradizionale e fusi spontaneamente ed armonicamente nella vegetazione sparsa di euforbie candelabro, di ulivi e di boschi cedui;

Quadri panoramici naturali di eccezionale bellezza godibili da molteplici punti di vista o belvedere accessibili al pubblico e rappresentati dalle strade che si svolgono nelle località».

(9331)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1967.

Nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970 sono nominati componenti il Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi i signori:

Milano dott. Armando, vice direttore generale reggente l'Amministrazione dei monopoli di Stato, presidente;

Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato;

Giovannozzi prof. Mario, direttore dell'Istituto;

Lintas dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Dell'Agli ing. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale dei monopoli di Stato;

Amaduzzi ing. Dino, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato;

Filippi per. agr. Antonio e Bertaja dott. Giorgio, rappresentanti dei produttori di tabacco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1967
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 355

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1967.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;

Visto le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è composto come segue:

Revisori effettivi:

1) Bianco dott. Salvatore, direttore di divisione con funzioni di presidente del Collegio;

2) Lallini dott. Grimoaldo, ispettore amministrativo dei monopoli di Stato;

3) Squartini dott. Antonio, in rappresentanza dei produttori del tabacco.

Revisori supplenti:

1) Giuseppini dott. Domenico, consigliere di prima classe;

2) Vernuccio dott. Mario, ispettore amministrativo dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1967
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 354

(9588)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Calabria, per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2798/5829 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 18242 in data 30 giugno 1967, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, ha comunicato che la Camera confederale del lavoro C.G.I.L. ha designato il signor Martino Umberto quale membro della predetta Commissione regionale di vigilanza, in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Stasi Aldo, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Martino Umberto, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro dalla C.G.I.L., è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione del sig. Stasi Aldo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

(9243)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 9 aprile 1952 e le successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, è modificato come segue:

« Il capitale dell'Istituto è di L. 9.000.000.000 ed è formato da numero 180.000 quote di partecipazione di L. 50.000 cadauna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9714)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1967.

Autorizzazione al Credito agricolo di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Credito agricolo di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il credito agricolo di Cerignola, con sede in Cerignola (Foggia), è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella, in provincia di Foggia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito agricolo di Cerignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1967:

Parisi Aristide, notaio residente nel comune di Sant'Arsenio, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito di ufficio nel comune di Rotonda, stesso distretto;

Reitano Ugo, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Corteolona, stesso distretto;

Tonalini Franco, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Santa Maria della Versa, distretto notarile di Pavia;

Fabroni Manetto Martino, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como;

Condò Gian Franco, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Barsanò, distretto notarile di Como;

Ferrari Amorotti Cesare, notaio residente nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza, è trasferito d'ufficio. nel comune di Piacenza;

Ferrerio Mario, notaio residente nel comune di Bettola, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Vallebona Albino, notaio residente nel comune di Sinnai, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

de Gavardo Valentino, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Gradisca d'Isonzo, distretto notarile di Gorizia;

Montanari Eugenio Giuseppe, notaio residente nel comune di Omegna, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Ferrara;

Placco Ludovico, notaio residente nel comune di Torre Santa Susanna, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Cassano al Ionio, distretto notarile di Cosenza;

Colianni Michele, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Milano;

Lupo Giuseppe, notaio residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Broni, distretto notarile di Pavia.

(9684)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Torino n. 2757 del 12 luglio 1967, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000, disposta in suo favore dalla signora Maria Teresa Pagliano Vigna, per l'istituzione di un premio annuale intitolato « Achille e Vittoria Necco ».

Con decreto del prefetto di Torino n. 2836/1.14.6 del 15 luglio 1967, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000.000, disposta in suo favore dal dott. Alessandro Cumino, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « dott. Alessandro Cumino ».

(9360)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 108467/1966 del 4 luglio 1967, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato di alcuni mobili del valore peritato in L. 710.000, disposto in suo favore dalla signora Caterina Carlone.

(9361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Gran Sasso, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1967, la Società cooperativa edilizia Gran Sasso, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) costituita per rogito Gianvito in data 4 settembre 1964 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(9525)

Scioglimento della Società cooperativa agricola Amatrice, con sede in Roma-Magliana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1967, la Società cooperativa agricola Amatrice, con sede in Roma-Magliana costituita per rogito de Vita in data 23 settembre 1946, rep. 37502, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bruno Quaranta.

(9526)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale di circolo « Umberto I », di Bellano (Como), ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.13.III.26/3.784, in data 19 luglio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo « Umberto I », di Bellano (Como), viene autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(9532)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Novafeltria (Pesaro) ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.59/4.470, in data 20 luglio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Novafeltria è autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(9533)

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Istituto (Regina Elena).

Con decreto n. 300.13.III.70/18.946, in data 4 agosto 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma viene autorizzata ad istituire una Scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Istituto « Regina Elena ».

(9534)

Avviso di rettifica

Deve intendersi annullata l'indicazione della ditta *Farminter Dammas Farmaceutici*, con sede in Roma, via Filippo Bernardini n. 21 che figura nell'elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo 1° aprile-30 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967.

(9683)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cervara (Roma)

Con decreto ministeriale 26 agosto 1967 viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 29 novembre 1966, nella zona di Cervara (Roma), dell'estensione di ettari 300 circa compresa entro i confini delimitati con il decreto precedente sopra citato.

(9465)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 28 luglio 1966 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra avverso la deliberazione 2 luglio 1962, n. 265, con la quale il commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, con sede in Cosenza, ha disposto l'assunzione, a decorrere dal 6 luglio 1962, del sig. Palopoli Antonio, con qualifica di « operaio qualificato » per la guardiania, per il lavoro di pulizia del Villaggio di bonifica di Torre Cerchiara e di altre opere di bonifica.

(9466)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.830.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9514)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.083.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9515)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.693.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9516)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Torre dè Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.658.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9518)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.254.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9519)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9517)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizazto ad assumere un mutuo di L. 1.768.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9520)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51:

(9521)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.717.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9522)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9523)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1967, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.878.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9524)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 6.495.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9503)

Autorizzazione al comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9504)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.086.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9505)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1967, il comune di Caramanico Terme (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.127.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9506)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 13 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,74	622,65	622,73	622,65	622,65	—	622,65	622,65	622,78	622,70
$ Can.	578,56	578,85	578,75	578,80	578,40	—	578,80	578,80	578,65	578,65
Fr. Sv.	143,33	143,36	143,38	143,365	143,35	—	143,365	143,365	143,32	143,37
Kr. D.	89,73	89,79	89,80	89,81	89,70	—	89,76	89,81	89,77	89,775
Kr. N.	87,05	87,06	87,06	87,07	87 —	—	87,065	87,07	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,75	120,65	120,73	120,65	120,70	—	120,63	120,65	120,72	120,725
Fol.	173,61	173,21	173,22	173,20	173,25	—	173,19	173,20	173,21	173,20
Fr. B.	12,54	12,546	12,5475	12,5475	12,55	—	12,5475	12,5475	12,54	12,548
Franco francese	126,92	126,90	126,91	126,91	126,80	—	126,91	126,91	126,91	126,90
Lst.	1733,58	1733,75	1733,75	1733,70	1733,25	—	1733,67	1733,70	1733,85	1733,70
Dm. occ.	155,62	155,59	155,62	155,615	155,615	—	155,62	155,615	155,60	155,60
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,1150	24,12	24,10	—	24,12	24,12	24,11	24,115
Escudo Port.	21,62	21,61	21,62	21,625	21,60	—	21,62	21,625	21,62	21,625
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,4050	10,38	—	10,405	10,4050	10,40	10,4025

Media dei titoli del 13 settembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,65
1 Dollaro canadese	578,80
1 Franco svizzero	143,365
1 Corona danese	89,785
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	120,64
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,91
1 Lira sterlina	1733,685
1 Marco germanico	155,617
1 Scellino austriaco	24,12
1 Escudo Port.	21,622
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 14 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,71	622,65	622,73	622,67	622,65	—	622,65	622,67	622,65	622,70
$ Can.	578,70	578,80	579 —	579 —	578,40	—	578,875	579 —	578,80	578,80
Fr. Sv.	143,34	143,45	143,44	143,425	143,35	—	143,445	143,425	143,36	143,41
Kr. D.	89,75	89,78	89 85	89,845	89,70	—	89,84	89,845	89,81	89,81
Kr. N.	87,06	87,07	87,09	87,07	87 —	—	87,075	87,07	87,07	87,07
Kr. Sv.	120,67	120,72	120,73	120,715	120,70	—	120,70	120,715	120,65	120,65
Fol.	173,22	173,20	173,12	173,145	173,25	—	173,125	173,145	173,20	173,15
Fr. B.	12,54	12,547	12,5475	12,5470	12,545	—	12,5465	12,5470	12,54	12,5475
Franco francese	126,90	126.90	126,93	126,91	126,80	—	126,89	126,91	126,91	126,90
Lst.	1733,72	1733,35	1733 —	1733,30	1733,25	—	1733,30	1733,30	1733,70	1733,50
Dm. occ.	155,60	155,58	155,58	155,605	155,615	—	155,595	155,605	155,61	155,60
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,13	24,1275	24,10	—	24,12375	24,1275	24,12	24,12
Escudo Port.	21,62	21,62	21,6250	21,625	21,60	—	21,62	21,625	21,62	21,625
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,4050	10,4050	10,38	—	10,4060	10,4050	10,40	10,405

Media dei titoli del 14 settembre 1967

Rendita 5 % 1935	103,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	95.975
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100.025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,665
1 Dollaro canadese	578,937
1 Franco svizzero	143,435
1 Corona danese	89,842
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	120,707
1 Fiorino olandese	173,135
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	126,90
1 Lira sterlina	1733,30
1 Marco germanico	155,60
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,622
1 Peseta Sp.	10,405

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 aprile 1935, n. 559 R/Gab.. con cui il sig. Kaneider Vincenzo, nato a Marebbe il 6 maggio 1866, viene accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cannei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 marzo 1967 dal sig. Cannei Angelo, figlio del predetto in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addottate dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab., del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 aprile 1935, numero 559 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei sig. Cannei Angelo nato a Marebbe il 30 aprile 1906 e della moglie Niederwolfsgruber Katherina, nata a Perca il 25 novembre 1905, residenti a Brunico presso Hotel Posta, viene ripristinato nella forma tedesca di Kaneider.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 5°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 agosto 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(9399)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 41 della legge 10 aprile 1964, n. 193, da una pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della patente di categoria « C », oltre ai seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 debbono pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno è dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il tipo di patente di guida posseduto e l'anno del suo conseguimento.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltre per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge 10 aprile 1964, n. 193.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura e la prova di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato, in ciascuna di esse, la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della

apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà approvata la dichiarazione del vincitore e la graduatoria degli idonei.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Il concorrente, dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nello impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

h) certificato rilasciato dall'autorità competente, attestante il possesso della patente di guida con l'indicazione del tipo e della data di conseguimento.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *g*) e *h*) nonchè copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato oltre il termine stabilito dal precedente articolo 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che il candidato è tenuto a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca il certificato di povertà, ovvero quando risulti, dai documenti stessi, la sua condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, che risulterà in posseso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato agente tecnico in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso, che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, sarà esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 84

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . . domiciliato . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario - ruolo degli agenti tecnici - del Consiglio di Stato.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età di quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza elementare in data . . . . presso l'Istituto . . . . e di essere in possesso della patente di categoria *C* di abilitazione alla conduzione di autoveicoli n. . . . . rilasciatagli dalla Prefettura di . . . . . . in data . . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se sono o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni

vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni in qualità di al . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(9400)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna e di Napoli.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, Servizio affari generali, n. AG.4.2/17382 del 15 luglio 1967, riguardante la proposta organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il Consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 26 del 25 luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68 è organizzata in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, una Scuola professionale ferroviaria i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una Commissione per la Scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di L. 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila), in ragione di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli Istituti della rispettiva Facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della Scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di lire 7.000.000 (settemilioni) per la istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della Scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 11.400.000 (undicimilioniquattrocentomila), faranno carico: per L. 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1967 (partitario 16580); per L. 7.000.000 (settemilioni) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967
Registro n. 51 *bilancio Trasporti, foglio n.* 260

Bando di concorso di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno Svolgimento dei corsi Assunzione di partecipanti in servizio ferroviario.

DELIBERAZIONE N. 1/AG.4.2. DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 6 SETTEMBRE 1967 ESERCIZIO 1967 E 1968

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12792, concernente la organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1967-68;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a complessivi venti posti per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna e di Napoli, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusa l'ingegneria chimica;

2) gli studenti in ingegneria, esclusa l'ingegneria chimica, iscritti al 5° anno della Facoltà per l'anno accademico 1967-68 o che lo siano stati per il 1966-67 o che siano fuori corso del 5° anno, purchè, alla data di scadenza del termine per la presen-

tazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla Scuola professionale organizzata per gli anni accademici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa (a mezzo lettera raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio affari generali Piazza della Croce Rossa Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1967.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare;

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della concellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la Facoltà di ingegneria (Bologna o Napoli) presso la quale intenderebbe seguire i corsi della Scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva Università, dal quale risultino gli esami sostenuti e i voti riportati, nonchè il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1967-68, o sono stati iscritti per l'anno 1966-67;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini dell'attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

L'ammissione alla Scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

« Tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « Trasporti I »).

« Trazione elettrica ».

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1967-68 le lezioni delle dette materie presso la prescelta Facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la Scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita Commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti (il cui possesso verrà accertato direttamente a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato), sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla Scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della Commissione (Servizio affari generali Piazza della Croce Rossa Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda entro il termine sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a 3 punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a 3 punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine Macchine.

C) Fisica tecnica Elettrotecnica.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la Commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione disporrà di 30 punti complessivamente.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 20 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla Scuola professionale, rispettivamente nella sede della Facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verrano conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1967-68, ad Università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data del 30 novembre 1967, risultino alla data stessa residenti fuori della Provincia ove si trova l'Università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta legale.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) — verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1968. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 29 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verrano corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 11.

La Scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1. - « Organizzazione ferroviaria »;
2. - « Impianti ferroviari »;

per complessive 36 lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le Facoltà di ingegneria sedi dei corsi. Sentite le Facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12.

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della Scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della Scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della Scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla Commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere la esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla Scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1968, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la Commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1968, apposita domanda al presidente della Commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30; non è consentita la riparazione di esami sostenuti con esito sfavorevole.

Il presidente della Commissione rilascerà, a richiesta, certificazione circa l'esito riportato.

Art. 18.

La Commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1968, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 e quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La Commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1968, 31 dicembre 1968, 10 maggio 1969.

Nelle due prime graduatorie di cui ai precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la Scuola professionale 1966-67, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1968 e 31 agosto 1968.

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la Scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle riserve dei posti e sulle preferenze e precedenze nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta ovviamente subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 6 settembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

ALLEGATO *A*

(Su carta legale da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - ROMA.

Io sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . a . . . . (Prov. . . . .) residente a . . . . ., presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . . . . ., per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria di Bologna e di Napoli, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica Amministrazione (in caso diverso, specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare: *A* o *B* o *C*), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della Scuola professionale presso la Facoltà di ingegneria di (precisare se Bologna o Napoli).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di ., dal quale risultano gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1967-68 o sono stati iscritti per il 1966-67).

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1. . .
2. .
3. . . .

(ecc.).

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie (« Tecnica ed economia dei trasporti » — è considerata equivalente la materia « Trasporti I » — e « Trazione elettrica »), di cui all'art. 5 del bando di concorso (2).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (3).

Indirizzo .

Data . . . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Allegati n. .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e il nome.

(2) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1967-68 i relativi corsi presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . (precisare: Bologna o Napoli) e a sostenerne gli esami presso la Scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(9632)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile

Si dà notizia che il Bollettino ufficiale dei mesi di febbraio-marzo numeri 2-3 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 12 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1966 al registro n. 23, foglio n. 324, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami a sei posti di vice segretario in prova del Genio civile (carriera di concetto), indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1965.

(9613)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cagliari.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 28-29 del 13-20 luglio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(9614)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 28-29 del 13-20 luglio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(9615)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 28-29 del 13-20 luglio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(9616)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 28-29 del 13-20 luglio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(9617)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.